

Penale Ord. Sez. 7 Num. 13158 Anno 2015

Presidente: ZAMPETTI UMBERTO

Relatore: TARDIO ANGELA

Data Udiienza: 15/01/2015

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

ROTONDO ANGELA N. IL 26/02/1965

avverso la sentenza n. 93/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/07/2013

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 luglio 2013 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 18 giugno 2012 del Tribunale di Milano, che aveva dichiarato Rotondo Angela colpevole del reato previsto dall'art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998, per avere occupato alle proprie dipendenze una cittadina extracomunitaria sprovvista di documenti, accertato nel settembre 2008, e l'aveva condannata alla pena, sospesa, di mesi quattro di reclusione e di euro tremilacinquecento di multa.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, l'imputata, che ne ha chiesto l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. e), e 605 cod. proc. pen., quanto alla valutazione delle emergenze processuali e alla verifica della sussistenza degli elementi, oggettivo e soggettivo, della condotta delittuosa ascritta.

3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Le deduzioni svolte con il ricorso riproducono, infatti, gli argomenti prospettati nel gravame di merito, ai quali la Corte di appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto, per la loro logica congruenza alle risultanze del quadro probatorio, e corrette in diritto, per la corretta applicazione dei principi processuali, che attengono alla valutazione del materiale probatorio utilizzato per la decisione, e per la loro coerenza con i dati connotanti gli elementi, oggettivo e soggettivo, del contestato reato.

La ricorrente, esprimendo un diffuso dissenso di merito rispetto alla ricostruzione della vicenda e alle risposte ricevute, che ha omesso di sottoporre a puntuale critica alle stesse non correlandosi, tende, invece, a provocare una nuova lettura degli aspetti attinenti alle circostanze fattuali e all'apprezzamento del materiale probatorio al fine della esclusione dell'affermata responsabilità penale per la mancanza di prove utili della condotta illecita contestata, ma una tale prospettazione non è consentita in sede d'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione.

3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di euro mille, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente